COMUNE DI DRENA Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
	Numero **18**	Data **10/08/2022**	**Copia Conforme**

OGGETTO: ACQUISTO PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CON SEDE AD ARCO (TN), PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA.

L'anno **2022**, addì **10** del mese di **Agosto** alle ore **19.00,** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, nella sala delle riunioni.

Nominativi:	**Presenza**
Chiarani Giovanna	SI
Bombardelli Sara	SI
Bombardelli Simone	SI
Bortolotti Sergio	SI
Bortolotti Matteo	AG
Bortolotti Roberto	SI
Giovannelli Lorenzo	AG
Michelotti Gualtiero	SI
Michellotti Walter	SI
Miori Sebastiano	SI
Pedrotti Gabriella	SI
Pellegrini Fabrizio	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 10, assenti n. 0, assenti giustificati n. 2, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la Sindaca Chiarani Giovanna.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. Michellotti Walter e sig. Bortolotti Roberto.

Oggetto: ACQUISTO PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CON SEDE AD ARCO (TN), PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

• il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, agli artt.4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

1. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (...)”;*

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

2. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi";

Dato atto che la norma di cui sopra è stata recepita con la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che ha modificato, in particolare, la Legge Provinciale 1° febbraio 2005, n. 1 (articolo 18 bis) e la legge 27 dicembre 2010, n. 27 (articolo 24);

Posto che:

➢ ai sensi del sopra richiamato articolo 24 L.P. 27/2010: "*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3-bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività";*

➢ l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità per gli enti locali di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, a condizione:

- che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;
- che la stessa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano;

Dato atto, che nell'ambito del territorio della Comunità Alto Garda esiste ed è operativa da anni la società "Gestione Entrate locali srl", in sigla GestEl srl che, ai sensi del proprio Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate, tributarie e non, comprendendo anche servizi attinenti ed operativamente strumentali. In particolare con il verbale dell'assemblea della società di

data 16 dicembre 2013 la stessa ha approvato l'aumento di capitale sociale pari ad Euro 400,00, per il quale i soci hanno già rinunciato al diritto di opzione loro spettante, indicando che lo stesso è da considerarsi riservato ad eventuali soci che richiedessero delle prestazioni diverse dalle tipiche, come previste ai punti 3 e 4 dell'art. 1.4 dello Statuto (servizi attinenti ed operativamente strumentali alla gestione delle entrate tributarie e non). Tale capitale risulta diviso in quote di valore pari a € 10,00 cadauna. Pertanto, con tale operazione GestEL srl ha previsto, che accanto ai servizi "principali" previsti nei punti 1 e 2 dell'art. 1.4 dello Statuto che costituiscono l'oggetto prevalente della società che prevedono la gestione complessiva delle entrate tributarie e non, siano erogabili ulteriori servizi che rappresentano l'attività secondaria ed accessoria della società medesima e che riguardano i servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione e tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie alla gestione delle entrate tributarie e non;

Dato atto che il Comune di Drena con nota di data 25.05.2022, prot. n. 2785 dd. 10.06.2022, ha manifestato formalmente la volontà di adesione alla società GestEL srl, ha chiesto di poter fruire dei servizi previsti all'art. 1.4 dello statuto della società, (oggetto ed attività strumentali) numeri 3 e 4, al fine di beneficiare, in materia di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate e di riscossione coattiva e contenzioso, di un'attività di consulenza e assistenza nonché della predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata di alcuni processi e comunicazione telematica con il pubblico;

Precisato che l'adesione a GestEL srl, società specializzata nel settore consentirebbe al Comune di Drena di garantire una maggior efficienza al servizio, potendo avvalersi degli strumenti già collaudati dalla stessa, con particolare riferimento ai servizi richiesti, quali il supporto all'attività di estrazione dei dati finalizzata alla bonifica dell'archivio e propedeutica all'attività di accertamento e informazione al contribuente, nonché per l'attività di consulenza per la gestione delle entrate tributarie e non. La necessità di avvalersi dell'organizzazione e della professionalità di detta Società è determinata dall'alto tecnicismo che la materia tributaria ha assunto negli ultimi anni e nell'ultimo periodo storico in particolare, caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria, oltre che dalla complessità tecnica connessa all'esigenza di gestire pratiche legate a situazioni di fallimenti aziendali, ricorsi ecc., che difficilmente possono essere gestite con le limitate risorse umane disponibili nel Comune di Drena, pur nella gestione in forma di gestione associata con il Comune di Dro;

Dato atto che:

- il Comune di Drena ha necessità di avvalersi della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.L.vo 175/16 come sopra meglio elencate;
- la scelta di aderire alla società è giustificata anche in ragione della esiguità dell'impegno economico richiesto;
- la modalità individuata consente di mantenere la gestione diretta dei servizi, garantendo tuttavia l'assistenza da parte di una organizzazione adeguatamente strutturata, e con le competenze specifiche necessarie per far fronte ad una materia di tale complessità normativa e la cui gestione non adeguata rischierebbe di causare gravi disservizi nei confronti dei contribuenti, oltre che ipotizzabili ammanchi nelle entrate di competenza del Comune;
- la scelta risulta inoltre compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in quanto l'attività di consulenza ed assistenza saranno richiesti di volta in volta, qualora gli uffici non siano in grado di far fronte in autonomia all'attività richiesta e ritengano pertanto necessario il ricorso ai servizi offerti da GestEl. Il corrispettivo

relativo sarà determinato sulla base del costo orario da applicarsi alle ore effettivamente impiegate e sulla base di specifici preventivi di spesa;

Precisato inoltre che GestEl S.r.l. è una società con capitale interamente pubblico, che ha per oggetto la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affidano con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi;

Dato atto che GestEl S.r.l.:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- produce un servizio di interesse generale;
- produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni;
- l'attuale composizione della compagine sociale, così come le attività svolte dalla Società in base allo statuto, sono da ritenersi compatibili con il modello in house providing;

Vista la nota n. 4802 dd. 22/07/2022, pervenuta in data 22.07.2022 al prot. n. 3419, con la quale GestEl S.r.l. comunica di aver positivamente verificato la sussistenza della sostenibilità economica dei servizi richiesti dal Comune di Drena e che la Conferenza tra Enti, nella seduta del 21.07.2022 ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di questo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione dell'assemblea dei Soci di data 16.12.2013 e dell'art. 3 dei patti parasociali;

Atteso che al fine di dar corso agli ulteriori adempimenti imposti dalla citata deliberazione dell'assemblea dei soci si rende pertanto necessario adesso che il Comune di Drena proceda all'approvazione del presente provvedimento e alla successiva sottoscrizione della dichiarazione dell'aumento del capitale sociale, oltre che della "convenzione di servizio per consulenza e assistenza ai sensi dell'art. 1.4 dello statuto della società" e al versamento dell'importo di € 10,00 a titolo di sottoscrizione, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;

Ritenuto pertanto sussistente il presupposto giuridico che consente al Comune di Drena di procedere all'affidamento diretto delle attività di assistenza e supporto per la gestione della materia tributaria alla società GestEL srl, assumendo la qualifica di socio mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00;

Preso atto delle condizioni previste nella deliberazione del 16.12.2013 dell'Assemblea dei Soci di GestEl srl relativa all'aumento del capitale sociale che richiedono l'impegno del Comune di Drena a dichiarare quanto segue:

- essere a conoscenza di quanto previsto dallo Statuto societario di Gestel srl e dai patti parasociali;
- conoscere ed accettare il diritto di Gestel srl di escludere il nuovo socio qualora questi perda nelle more i requisiti di legge per la partecipazione alla società;
- conoscere ed accettare la facoltà riservata a Gestel srl di escludere il socio, ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto, qualora per qualunque causa sia interrotta, ridotta ovvero non rinnovata la Convenzione di Servizio con Gestel srl;

- conoscere ed accettare la clausola in forza della quale, in caso di recesso o di esclusione, in deroga alla previsione dell'art. 2.4 dello Statuto, la loro partecipazione sociale sia liquidata al valore nominale, rinunciando sin dal momento della sottoscrizione a qualsiasi ulteriore pretesa;

Rilevato quindi, alla luce del quadro normativo sopra illustrato, che risulta legittimo l'affidamento del servizio di gestione dei tributi alla Società Gestel s.r.l., in quanto la predetta società è idonea a soddisfare le disposizioni richiamate, e segnatamente:

- sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house (totalità del capitale in mano pubblica, controllo analogo, attività prevalente);
- strumentalità della Società al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti che la costituiscono (Sentenza n. 377 di data 1 marzo 2011 del Tar Toscana, Sezione I);
- non rilevanza economica del servizio pubblico di gestione delle entrate tributarie (sentenza n. 377 di data 1 marzo 2011 del Tar Toscana, sezione I, parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS628;

Richiamato infine l'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 e ss. mm. ed in particolare il comma 3bis1 lett. d) ai sensi del quale non possono essere detenute partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

Considerato che tale precisazione appare tanto più opportuna per soppesare adeguatamente situazioni, come quelle di GestEL s.r.l. in cui il fatturato, pur rientrando nei limiti previsti, non è significativo del reale valore della produzione di tale società la quale è rivolta alla massimizzazione ed ottimizzazione del gettito fiscale (vero indicatore di valore) mentre il fatturato è costituito solamente - e non significativamente - dalla quantificazione dei costi di gestione richiesti in copertura ai comuni aderenti;

Evidenziato come la partecipazione societaria di cui trattasi consenta pertanto di coniugare l'utilizzo di risorse umane e strumentali del Comune di Drena con l'avvalimento del necessario contributo del complesso di cognizioni, esperienze e pratiche specifiche per il corretto ed ottimale svolgimento delle funzioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie;

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, di autorizzare la Sindaca alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e propedeutici finalizzati al perfezionamento dell'entrata nel capitale sociale di Gestel srl ed in particolare all'aumento del capitale sociale per euro 10,00 senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo in caso di cessione;

Rilevato infine, che con successivo provvedimento della Giunta comunale sarà approvato lo schema di convenzione di servizio da sottoscriversi con la società GestEL srl per l'attività di consulenza e assistenza in materia di tributaria;

Chiarito come la firma della convenzione rimanga comunque subordinata alla preventiva verifica, attualmente in corso, circa il possesso da parte della società dei requisiti che consentono al

Comune di essere iscritto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 comma 1 del D.lgs 50/2016;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 28.11.2018.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 4 di data 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 28/04/2022.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 presenti e votanti.

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla compagine societaria di GestEL s.r.l. - c.f. 02091030227 - con sede in Via Santa Caterina n. 80 ad Arco (TN), per la fruizione dei servizi di cui all'art 1.4, punti 3 e 4 dello Statuto della Società, come meglio evidenziati nelle premesse, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;
2. di approvare il testo coordinato dello Statuto di Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL srl) di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare i Patti Parasociali di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla loro sottoscrizione con firma digitale, eventualmente apportando modifiche o integrazioni al testo di natura non sostanziali richieste in sede di sottoscrizione;
4. di dare atto che l'adesione a GestEL s.r.l. è conforme alle disposizioni di cui all'art. l'art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e 3, comma 1 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 trattandosi di società avente ad oggetto attività strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Drena;

5. di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio competente a compiere tutti gli atti occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal punto 1);
6. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta comunale l'approvazione della "Convenzione" necessaria per l'affidamento del servizio per consulenza e assistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b), punto 3, del D.Lgs. 446/1997 e l'impegno della relativa spesa.
7. di autorizzare l'assunzione della spesa necessaria all'adesione pari ad € 10,00, impegnando la somma alla Missione 01 – Programma 03 – Piano Finanziario 3.01.01.03.001 (cap. 3810) del bilancio dell'esercizio in corso;
8. di trasmettere ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, una volta formalizzata l'adesione del Comune di Drena alla società Gestel s.r.l. di Arco, il presente provvedimento alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
9. di accettare tutte le condizioni previste nella deliberazione di data 16.12.2013 della Società GestEL srl in riferimento all'aumento del capitale sociale;
10. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;
11. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:

    a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;

    a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

    b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

FA

Pareri

COMUNE DI DRENA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **ACQUISTO PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CON SEDE AD ARCO (TN), PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2022

Il Responsabile di Settore

dott.ssa Francesca Antola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Francesca Antola

Approvato e sottoscritto

La Sindaca
f.to Chiarani Giovanna

Il Segretario comunale
f.to CINZIA MATTEVI

==========

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11/08/2022 al 21/08/2022, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, lì 11/08/2022

Il Segretario comunale
f.to CINZIA MATTEVI

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Drena, li

Il Segretario comunale
CINZIA MATTEVI

==========